



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Legge stabilità cancella griglie orarie per servizi poliziotti, appello Sindacati ad Alfano e Renzi
No alla controriforma della Pubblica Sicurezza

Diamo atto pubblicamente al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'interno ed al Governo di aver mantenuto l'impegno solennemente assunto, grazie al dialogo finalmente stabilitosi, pur dopo forti incomprensioni: come avevamo anticipato oggi è ufficiale, nel testo del disegno di legge di stabilità c'è lo sblocco del tetto retributivo e di tutti gli effetti dei meccanismi di progressione economica e di carriera

Chiediamo però all'Esecutivo di rivedere immediatamente la cancellazione di fatto dell'obbligo di rispettare le griglie orarie previste per l'effettuazione dei servizi dall'Accordo nazionale quadro: si tratta di una norma che nulla ha a che vedere con i risparmi di spesa e neanche con l'efficienza dei servizi, ma ha il solo obiettivo di nascondere dietro un dito conclamate incapacità dirigenziali che affliggono la Polizia di Stato.

Da tempo avevamo già registrato il tentativo strisciante di riportare indietro l'orologio della storia che l'Amministrazione della pubblica sicurezza stava tentando di mettere in atto sia che si parlasse, solo per fare qualche esempio, di straordinari o di alloggi servizio, per non parlare della revisione della spesa ipotizzata con la chiusura di molti presidi di frontiera, quelli dove si fa veramente polizia.

La difesa di intollerabili privilegi economici è intimamente connessa con l'arroganza di chi, mentre tenta di definirsi manager si comporta ormai sfacciatamente da caporale di giornata: il nostro datore è andato a raccontare frottole per cancellare in maniera unilaterale un contratto per poi andare ad una trattativa che i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero affrontare con coltello alla gola rappresentato dalla deregulation che si avrebbe nei servizi durante trattative lunghe e complesse.

L'Amministrazione ha finalmente gettato la maschera rendendosi promotrice di un tentativo di controriforma per rimilitarizzare la Polizia di Stato, attuando un sogno a lungo accarezzato dai troppi dirigenti che vorrebbero, così facendo, nascondere le proprie incapacità e mantenere privilegi.

Siamo disponibili a discutere di tutto e ci appelliamo alla disponibilità ufficialmente manifestata in questo senso dal Presidente del Consiglio: si proceda al rinnovo del contratto, come previsto da ormai due anni dal decreto D'Alia ed alla consequenziale stesura di un nuovo Anq, come già previsto dalla normativa, ma sia cancellata

FLASH nr. 43- 2014

- No alla controriforma della Pubblica Sicurezza
- PA: SIULP, Dipartimento P.S. "svende" dirigenti e poliziotti, svisce funzione polizia e tenta restaurazione
- Trasferimento per assistenza disabili
- Trasferimenti d'autorità e rimborso spese trasporto mobili e masserizie
- Assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151



immediatamente la norma transitoria che tenta di cancellare quarant'anni di lotte dei lavoratori di Polizia per mantenere privilegi inammissibili ed a volte anche inconfessabili.

Ci appelliamo al Governo, dal Ministro Alfano al Presidente Renzi, affinché venga salvaguardata la Riforma della pubblica sicurezza del 1981 dall'aggressione di chi, accampando mille alibi, non ha finora consentito di attuarla fino in fondo e che finalmente ha una faccia, un nome ed un cognome.

Roma, 23 ottobre 2014

PA: SINDACATI POLIZIA, NO A CONTRORIFORMA DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Legge stabilità cancella griglie orarie per servizi poliziotti, appello a Renzi e governo

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - No alla controriforma della pubblica sicurezza. Lo chiedono i sindacati di Polizia, che in una nota congiunta danno atto "al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, al ministro dell'interno ed al governo di aver mantenuto l'impegno solennemente assunto, grazie al dialogo finalmente stabilitosi, pur dopo forti incomprensioni. Oggi è ufficiale: nel testo del disegno di legge di stabilità c'è lo sblocco del tetto retributivo e di tutti gli effetti dei meccanismi di progressione economica e di carriera".

Siulp, Siap, Silp Cgil, Ugl PdS, Coisp, Consap e Uil Polizia-Anip chiedono però all'esecutivo di "rivedere immediatamente la cancellazione di fatto dell'obbligo di rispettare le griglie orarie previste per l'effettuazione dei servizi dall'Accordo nazionale quadro: si tratta di una norma che nulla ha a che vedere con i risparmi di spesa e neanche con l'efficienza dei servizi, ma ha il solo obiettivo di nascondere dietro un dito conclamate incapacità dirigenziali che affliggono la Polizia di Stato". "Da tempo - sottolineano i sindacati- avevamo già registrato il tentativo strisciante di riportare indietro l'orologio della storia che l'amministrazione della pubblica sicurezza stava tentando di mettere in atto, sia che si parlasse -solo per fare qualche esempio- di straordinari o di alloggi servizio. Per non parlare della revisione della spesa ipotizzata con la chiusura di molti presidi di frontiera, quelli dove si fa veramente polizia".

"La difesa di intollerabili privilegi economici -spiegano ancora i sindacati di Polizia- è intimamente connessa con l'arroganza di chi, mentre tenta di definirsi manager si comporta ormai sfacciatamente da caporale di giornata: il nostro datore è andato a raccontare frottole per cancellare in maniera unilaterale un contratto per poi andare ad una trattativa che i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero affrontare con coltello alla gola rappresentato dalla deregulation che si avrebbe nei servizi durante trattative lunghe e complesse". "L'Amministrazione -rimarca la nota congiunta dei sindacati- ha finalmente gettato la maschera, rendendosi promotrice di un tentativo di controriforma per rimilitarizzare la Polizia di Stato, attuando un sogno a lungo accarezzato dai troppi dirigenti che vorrebbero, così facendo, nascondere le proprie incapacità e mantenere privilegi".

"Siamo disponibili -assicurano i sindacati di Polizia- a discutere di tutto e ci appelliamo alla disponibilità ufficialmente manifestata in questo senso dal presidente del Consiglio: si proceda al rinnovo del contratto, come previsto da ormai due anni dal decreto D'Alia ed alla conseguenziale stesura di un nuovo Accordo nazionale quadro (Anq), come già previsto dalla normativa, ma sia cancellata immediatamente la norma transitoria che tenta di cancellare quarant'anni di lotte dei lavoratori di Polizia per mantenere privilegi inammissibili ed a volte anche inconfessabili". "Ci appelliamo al governo -concludono i sindacati- affinché venga salvaguardata la riforma della pubblica sicurezza del 1981 dall'aggressione di chi, accampando mille alibi, non ha finora consentito di attuarla fino in fondo e che finalmente ha una faccia, un nome e un cognome".

L.Stabilità:Sindacati Ps,no controriforma pubblica sicurezza

(ANSA) - ROMA, 23 OTT – “No alla controriforma della pubblica sicurezza”. E' quanto affermano in una nota congiunta i sindacati di polizia **Siulp**, Siap, Silp- Cgil, Ugl, Coisp, Consap, Uil Polizia-Anip sottolineando che con la legge di stabilità “vengono cancellate le griglie orarie per i servizi dei poliziotti”.

“Chiediamo al governo - dicono - di rivedere immediatamente la cancellazione di fatto dell'obbligo di rispettare le griglie orarie previste per l'effettuazione dei servizi dall'accordo nazionale quadro: si tratta di una norma che nulla ha a che vedere con i risparmi di spesa e neanche con l'efficienza dei servizi, ma ha il solo obiettivo di nascondere dietro un dito conclamate incapacità dirigenziali che affliggono la Polizia di Stato”.

“Da tempo avevamo già registrato il tentativo strisciante di riportare indietro l'orologio della storia che l'Amministrazione della pubblica sicurezza stava tentando di mettere in atto” ed ora, dicono, “il nostro datore è andato a raccontare frottole per cancellare in maniera unilaterale un contratto per poi andare ad una trattativa che i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero affrontare con coltello alla gola”.

L'Amministrazione, concludono, “ha finalmente gettato la maschera rendendosi promotrice di un tentativo di controriforma per rimilitarizzare la Polizia di Stato, attuando un sogno a lungo accarezzato dai troppi dirigenti che vorrebbero, così facendo, nascondere le proprie incapacità e mantenere privilegi”.



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web www.cardelicchioassicurazioni.com dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale

PA: SIULP, Dipartimento P.S. "svende" dirigenti e poliziotti, svilisce funzione polizia e tenta restaurazione

Con un blitz politicamente miope e organizzativamente devastante, sia per i cittadini che per gli stessi poliziotti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sta tentando una vera e propria restaurazione, che riporta alla mente tempi che tutti pensavamo ormai passati e di cui nessuno sembrava avere nostalgia, al fine di avere strumenti per un utilizzo dei poliziotti, e della stessa funzione di polizia, senza limiti e regole al sol fine, ci auguriamo di mascherare le proprie inefficienze.

Infatti, per esplicita richiesta dello stesso Dipartimento della P.S. sul DDL Stabilità è stata inserita una previsione che, oltre ad annullare il diritto alla contrattazione del sindacato che è titolarità costituzionalmente tutelata, porta indietro di 30 anni l'organizzazione del lavoro e dei diritti dei lavoratori di polizia con il chiaro intento di ricondurli allo stato di "celerino" di pasoliniana memoria.

Non era mai accaduto che in una legge finanziaria si prevedesse espressamente che gli orari di lavoro per ordine pubblico e contrasto alla criminalità, a prescindere dagli accordi contrattuali possono essere disposti "indipendentemente dalla durata degli stessi".

Tornare ad orari indefiniti, senza alcuna garanzia, soprattutto per ordine pubblico, significa umiliare la dirigenza, perché la si ritiene incapace di programmare e gestire le risorse disponibili nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e far incattivire le donne e gli uomini in divisa, che già lavorano in condizioni di costante disagio per pochi euro al mese rischiando la propria vita, poiché li si riconduce allo stato di "gladiatori", maltrattati e famelici pronti ad aggredire chi trovano di fronte come accadeva negli sessanta quando il Paese era teatro di scontri e tensioni sociali.

Lo afferma in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP nella quale commenta lo schema del DDL Stabilità.

Non vorremmo, continua Romano che il mancato sblocco delle classi e degli scatti della dirigenza, così come l'annullamento della promozione il giorno antecedente la pensione, a differenza delle assicurazioni avute nel confronto con il Governo il 7 ottobre scorso, sia stato il prezzo che il Dipartimento della P.S. abbia pagato a cuor leggero pur di avere le mani libere nello "sfruttare", senza limiti temporali, i poliziotti che sono rei solo di aver avuto, grazie all'azione del Sindacato, lo sblocco totale del tetto salariale. Il SIULP contrasterà tale scellerata strategia e denuncia, da subito la irresponsabilità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dei suoi vertici facendo appello all'esecutivo e al Parlamento affinché intervenga per arginare questa sciagura per i lavoratori di polizia ma anche per la sicurezza del Paese.

Dal Governo, che vuol far ripartire il Paese, Conclude Romano, ci aspettiamo un rilancio della sicurezza che, pur razionalizzando e coordinando al meglio il settore, passi attraverso la valorizzazione delle donne e degli uomini che la garantiscono e non con misure destabilizzanti e dozzinali, alcune dalla chiara connotazione di vendetta bieca, che svendono il lavoro dei poliziotti, da dirigente ad agente, inducendoli ad uno stato di frustrazione che inciderà negativamente sulla qualità della sicurezza e della lotta alla criminalità.

Roma, 23 ottobre 2014

Trasferimento per assistenza disabili

La P.A. può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento di un proprio dipendente, presentata ai sensi dell'art. 33, della legge 104/1992 e successive modificazioni, quando le condizioni personali e familiari dello stesso recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1073).

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato (Sezione Quarta) con la sentenza n. 04200/2014 del 06/08/2014 pronunciata con riferimento al ricorso in appello proposto da un Assistente capo di Polizia Penitenziaria che chiedeva l'annullamento della sentenza emessa in primo grado dal TAR della Lombardia col conseguente accoglimento del trasferimento ad altra sede da lui richiesto a seguito della dichiarazione della Commissione Invalidi Civili di Matera, la quale aveva documentato la condizione di portatrice di handicap grave della madre dell'istante, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il C. di S. ha ritenuto l'appello manifestamente infondato, confermando la decisione di primo grado e negando il trasferimento per le ragioni che di seguito si illustrano.

Secondo il Consiglio di Stato, a seguito della novella di cui alla legge n. 183 del 2010, con l'eliminazione dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 della previsione dei requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza, gli unici parametri entro i quali l'Amministrazione deve valutare se concedere o meno i benefici in questione sono da un lato le proprie esigenze organizzative ed operative e dall'altro l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedire un suo uso strumentale.

Ciò premesso, i giudici di Palazzo Spada rilevano che la richiesta di trasferimento in base alla normativa suindicata non configura un diritto incondizionato del richiedente, nel senso che la p.a. può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento di un proprio dipendente, presentata ai sensi dell'art. 33, quando le condizioni personali e familiari dello stesso recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1073).

Il c.d. "diritto al trasferimento" è quindi rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione: che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile e che vi sia l'assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione. Ne discende che, quand'anche il requisito della vacanza e della disponibilità risulti soddisfatto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 aprile 2014, n. 1677).

Quando poi risulta che la persona portatrice di handicap ha altri familiari in loco e che il richiedente non ha in precedenza prestato attività di assistenza nei suoi confronti, la p.a. può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 3297 del 21 novembre 2013).

Nel caso in esame l'alto consesso ha ritenuto non manifestamente irragionevole il criterio seguito dall'Amministrazione, incentrato sulla valutazione del rapporto fra la popolazione dei detenuti presso ciascuna delle strutture carcerarie interessate e il numero dei dipendenti in pianta organica e in servizio; peraltro, a fronte dei dati emersi in applicazione di detto criterio, non può essere utilmente invocata la circostanza che l'Amministrazione abbia per il passato autorizzato distacchi o trasferimenti di altre unità di personale, atteso che tali provvedimenti potrebbero essere maturati in contesto diverso ed aver condotto – appunto – all'attuale situazione che rende non più sostenibili ulteriori spostamenti di personale;

Infine, concludono i giudici, il fatto che la madre dell'istante risulti assistita da altri familiari, come sopra già accennato, ben può costituire circostanza di fatto suscettibile di apprezzamento da parte dell'Amministrazione nella complessiva ponderazione degli interessi da comporre, pur dopo la ricordata riforma del 2010 che ha eliminato la previsione dei presupposti della continuità ed esclusività dell'assistenza.

Trasferimenti d'autorità e rimborso spese trasporto mobili e masserizie

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine ai trasferimenti d'autorità, con particolare riferimento alle modalità di rimborso spese del trasporto mobili e masserizie.

L'articolo 19 della L. 836/73, prevede che al dipendente compete il rimborso, oltre il bagaglio personale e dei componenti il nucleo familiare e fiscalmente a carico, delle spese sostenute per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali secondo la tariffa d'uso applicata. La norma prende in esame anche il caso in cui il dipendente effettui il trasporto dei soli effetti personali (ribadito dalla D.G.U.E. con nota n. 7/4/A.8/67 in data 27.06.1995) o il trasporto dei mobili e delle masserizie per via ordinaria, e stabilisce che, in tale ipotesi, l'Amministrazione, ai fini della determinazione del rimborso spettante al dipendente per le spese in questione, è tenuta ad effettuare una mera operazione di moltiplicazione dei tre seguenti fattori:

- quantitativo di peso dei mobili e delle masserizie trasportate entro i limiti massimi consentiti dalla legge;
- distanza chilometrica - certificata dall'A.C.I. o dalle Autorità preposte - esistente tra la località di partenza e quella di arrivo (nel rispetto del "limite di tolleranza" enunciato al paragrafo 2);
- un'indennità (di importo pari a lire 127/ Euro 0,0656 o lire 310/ Euro 0,1600 a seconda che il percorso sia o non sia servito da ferrovia) fissa, tassativamente stabilita dalla legge, spettante per ciascun chilometro.

A seguito delle varianti introdotte dall'art. 8 del D.P.R. n. 163/2002, il personale trasferito all'estero può optare, altresì, per il trasporto dei mobili e delle masserizie in una qualsiasi località nazionale, ove intenda eleggere domicilio, in luogo della sede di servizio all'estero. In tal modo la materia resta disciplinata dagli artt.19 e 20 della Legge 18/12/1973 n. 836, significando che nel caso di trasporto sul territorio nazionale, l'interessato potrà usufruire della Ditta eventualmente convenzionata con l'A.D. o effettuare il trasporto a titolo oneroso. In quest'ultimo caso le spese sostenute saranno rimborsate dall'Ente amministrativo nazionale che gestisce il personale interessato.

La legge (art. 19 della L.836/73 modificato e/o integrato dall'art. 8 della L.417/78), in relazione alla circostanza che il dipendente richieda ed ottenga dall'Amministrazione l'autorizzazione ad effettuare il trasporto per via ordinaria (pur in presenza di un collegamento ferroviario esistente tra le due località del trasferimento) oppure che il percorso oggettivamente non sia - totalmente e/o solo parzialmente - servito da ferrovia, determina l'importo della "indennità chilometrica" (quota fissa) in Euro 0,0656 (Lire 127) ovvero Euro 0,1600 (Lire 310) al quintale per chilometro - circolare n.7189/T.E.B. del 10.05.1985 della Direzione Generale per gli Ufficiali dell'Esercito.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota 69253 del 10.06.2005 ha precisato che il caso in cui la società TreniItalia S.p.A. effettui il servizio trasporto mobili e masserizie solo "a carro completo" e non "per piccole partite ordinarie" non possa essere assimilato ad una carenza assoluta di collegamento ferroviario fra le località, con conseguente diritto degli interessati a vedersi ristorare il servizio di trasporto per la maggiore indennità al q. per Kg. di Euro 0,1600 (Lire 310) in luogo di Euro 0,0656 (Lire 127).

E' stato ritenuto invece che il dipendente, possa nei casi di specie, legittimamente utilizzare, per il trasporto di mobili e masserizie, il "carro completo" con diritto al rimborso della spesa sostenuta, su presentazione dei documenti giustificativi oppure

farsi autorizzare all'uso del vettore privato con diritto al rimborso dell'indennità di Euro 0,0656 (Lire 127) al q. per Km.

Tale rimborso è previsto anche per il trasporto di mobili e masserizie dal continente al Regno Unito.

La circolare n. BL/17429/A.9.10 in data 11.10.1988 dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari, prendendo in esame i casi in cui il trasporto dei mobili e delle masserizie venga effettuato per via marittima, dispone che l'Amministrazione rimborsi al dipendente le spese sostenute per il nolo mare nonché per le sole operazioni portuali connesse necessariamente all'imbarco/sbarco delle merci, sulla base di quanto indicato sulla polizza "ordinaria" di carico marittimo e specificato sulla relativa "fiscal copy" oppure, nel caso di una fatturazione del nolo assai elevata (vds. le polizze di carico "dirette" e/o "combinata" nel paragrafo del trasporto marittimo), effettui il rimborso delle spese relative alla tratta via mare, procedendo - alla stregua del trasporto per via ordinaria - mediante l'applicazione dell'indennità chilometrica alla distanza, espressa in miglia marittime ed in chilometri terrestri, intercorrente tra la località di consegna e quella di riconsegna del carico tra vettore marittimo e trasportatore terrestre.

La Direzione Generale per il Personale Militare, con una circolare del 15.04.1999, ha precisato, sulla base della decisione 11823 emessa dal Consiglio di Stato in data 23.10.1995, che nei trasporti marittimi intercontinentali non potendosi configurare il viaggio come trasferimento di due sedi collegate da più tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria, spetta al dipendente il diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasporto dei mobili e delle masserizie e del bagaglio previsto sui percorsi non serviti da ferrovia.

Giova rammentare che la legge stessa, però, impone un limite alle suddette procedure di calcolo in quanto dispone tassativamente che il rimborso spettante al dipendente non potrà in nessun caso superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata: ossia l'Amministrazione procederà al rimborso dell'importo della fattura, (comprensivo di I.V.A.) qualora il medesimo risultasse più economico rispetto al conteggio in precedenza descritto.

La predetta circolare stabilisce, altresì, che sarà cura dell'Ufficio liquidatore esprimere un giudizio di congruità sul prezzo indicato in fattura, utilizzando, in mancanza di altri più specifici, i parametri adottati per fattispecie analoghe e, conseguentemente, facendo un raffronto con quelli fissati dalla L. 838/73 relativa al trattamento economico degli Addetti Militari.

Il Comando/Ente di appartenenza è tenuto, in ogni caso, a rilasciare la tabella di tramutamento (o Mod. DP/6553) al dipendente trasferito

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione. Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma. La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati". Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

Assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) con la sentenza n. 00634/2014 del 14 maggio 2014, ha accolto il ricorso proposto da un appartenente ai Vigili del Fuoco, annullando il provvedimento con il quale era stata rigettata la propria istanza presentata ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, a mente del quale il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di pubbliche amministrazioni può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Una preliminare precisazione in punto di diritto appariva al Collegio necessaria ai fini del decidere.

L'art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, rientra tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti inerenti la famiglia, in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni d'età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa e prevede a tal fine una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio.

La norma, in particolare, dispone che *"Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda"*.

Nello specifico, tale disposizione contempla la possibilità per il dipendente pubblico, genitore di figli minori di tre anni, di essere assegnato, per un periodo non superiore a tre anni di età, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante di analoga posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni coinvolte.

Presupposto indefettibile per l'applicazione di tale beneficio, oltre alla presenza di un figlio di età inferiore ai tre anni, è dunque rappresentato dalla *"sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione"*, sicché, una volta appurata la mancanza di ragioni ostative connesse alle esigenze di buona organizzazione e di regolare funzionamento dell'ufficio di appartenenza e verificata, altresì, la possibilità dell'inserimento della dipendente in altra amministrazione, la scelta del lavoratore di ricongiungersi alla famiglia nella prima fase di vita del proprio figlio non può non essere assecondata.

Tanto considerato, il Consiglio di Stato ha rilevato che nella fattispecie in esame l'Amministrazione, pur rimarcando la propria insufficienza d'organico e l'esigenza di assicurare, quanto prima possibile, la sostituzione della ricorrente con altra unità di personale di stessa qualifica, ha comunque espresso il proprio favorevole assenso al

trasferimento e, pertanto, ha implicitamente dato atto del fatto che la rilevata carenza di personale amministrativo, seppur significativa (14 unità presenti su 28 previste), non avrebbe, allo stato, compromesso la funzionalità dei propri uffici.

Conseguentemente, preso atto dell'appurata mancanza di ragioni ostative connesse alle suddette esigenze di buona organizzazione e di regolare funzionamento dell'ufficio di provenienza, l'amministrazione di destinazione avrebbe dovuto esclusivamente valutare, ai fini dell'eventuale e positiva definizione dell'istanza di trasferimento, la sussistenza o meno nel proprio organico di un posto vacante e disponibile da assegnare alla ricorrente.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie, posto che non si è rinvenuta dall'esame dell'impugnato provvedimento di riesame in data 28.01.2014, prot. n. 3627, alcuna valutazione in ordine a tale aspetto, ma soltanto considerazioni in ordine alla constatata carenza di personale e all'impossibilità di sostituire la ricorrente con altra unità di personale di pari qualifica, tutti aspetti, quest'ultimi, già valutati come non ostativi al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è stato, dunque, accolto.



SPORTELLO PENSIONI

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it



PROTEZIONE SALUTE

La polizza rimborso spese mediche
per grandi interventi chirurgici e
gravi malattie

**Massimale per persona
€ 1.500.000,00**

Premio mensile a partire da 3,33 euro/mese

**4 forme di copertura ad un premio
unico ed esclusivo per gli iscritti SIULP**

1 - Ricovero per grandi interventi chirurgici



2 - Ricovero per grave malattia (con
intervento chirurgico, senza intervento
chirurgico, con intervento chirurgico
ambulatoriale)

3 - Ricovero per malattia oncologica

**Una parte
della tua
Serenità
Nasce Qui**

4 - Ospedalizzazione domiciliare

In collaborazione con

 **Cardellicchio**
Assicurazioni

CARIGE ASSICURAZIONI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo
Informativo disponibile presso l'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni
Roma via Boncompagni 93 - telefono +39 06 4274 3018 / +39 06 4202 0880

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA **SIULP**
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

